

negative sull'affidabilità sotto il profilo finanziario di Enel Produzione SpA ovvero di Enel, la BEI potrà richiedere la costituzione di ulteriori garanzie, ovvero modifiche del contratto o misure alternative da essa ritenute soddisfacenti. Nel caso in cui le soluzioni da essa proposte non vengano accettate da Enel Produzione SpA, la stessa BEI ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di finanziamento in questione.

E) I finanziamenti BEI a Enel Distribuzione

Nel mese di dicembre 2003, al fine di sviluppare il piano di installazione dei contatori digitali, la controllata Enel Distribuzione SpA ha stipulato con la BEI un contratto di finanziamento per un importo di 500 milioni di euro, avente scadenza nel dicembre 2018.

Successivamente, nel mese di novembre 2006, al fine di sviluppare il processo di efficientamento della rete elettrica di sua proprietà, la stessa Enel Distribuzione SpA ha stipulato con la BEI un ulteriore contratto di finanziamento per un importo di 600 milioni di euro, avente scadenza nel dicembre 2026.

A entrambi i contratti in questione accede un contratto di garanzia stipulato tra la BEI ed Enel, in forza del quale la Società, nella qualità di garante dei finanziamenti sopra indicati, ha l'obbligo di comunicare alla BEI eventuali mutamenti del proprio assetto di controllo. A seguito di tale comunicazione la BEI provvederà a valutare la situazione venutasi a determinare, ai fini di un eventuale mutamento delle condizioni che regolano gli indicati finanziamenti erogati a Enel Distribuzione SpA.

F) Il finanziamento Cassa Depositi e Prestiti a Enel Distribuzione

Nel mese di aprile 2009 la medesima Enel Distribuzione SpA ha stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti SpA (nel prosieguo, per brevità, "CDP") un contratto quadro di finanziamento per un importo di 800 milioni di euro, avente scadenza nel mese di dicembre 2028 e finalizzato anch'esso a sviluppare il processo di efficientamento della rete elettrica di proprietà di tale controllata. Nel corso del 2011 sono state stipulate tra le parti due estensioni del contratto quadro di finanziamento, per complessivi 540 milioni di euro.

Anche a tale accordo accede un contratto di garanzia stipulato tra CDP ed Enel, in forza del quale la Società, nella qualità di garante del finanziamento sopra indicato, ha l'obbligo di informare CDP (i) di ogni modificazione della

composizione del capitale di Enel Distribuzione SpA che possa comportare la perdita del controllo di tale società, nonché (ii) di un eventuale rilevante deterioramento della situazione ovvero delle prospettive patrimoniali, economiche, finanziarie od operative della stessa Enel Distribuzione SpA e/o di Enel. Il verificarsi di una di tali fattispecie può comportare l'obbligo per Enel Distribuzione SpA di restituire immediatamente a CDP il finanziamento ricevuto.

Indennità degli Amministratori in caso di scioglimento anticipato del rapporto, anche a seguito di un'offerta pubblica di acquisto

Il trattamento economico riconosciuto a coloro che attualmente ricoprono, rispettivamente, la carica di presidente e di Amministratore Delegato (nonché di Direttore Generale) di Enel prevede forme di indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto a seguito di dimissioni o di licenziamento senza giusta causa.

Per una puntuale descrizione della disciplina di tali indennità si fa riferimento a quanto indicato nel paragrafo 1.2.9 della prima sezione della Relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le remunerazioni, in data 5 aprile 2012 e disponibile presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società e su quello di Borsa Italiana.

Non sono invece previste specifiche indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro di alcuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Organizzazione della Società

In conformità a quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società con azioni quotate, l'organizzazione della Società si caratterizza per la presenza:

- > di un Consiglio di Amministrazione incaricato di provvedere in ordine alla gestione aziendale;
- > di un Collegio Sindacale chiamato (i) a vigilare circa l'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali, (ii) a vigilare sul processo di informativa finanziaria, nonché sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno

- e del sistema amministrativo-contabile della Società, (iii) a vigilare sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, nonché circa l'indipendenza della Società di revisione legale dei conti e, infine, (iv) a verificare le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina;
- > dell'Assemblea dei soci, competente a deliberare tra l'altro – in sede ordinaria o straordinaria – in merito (i) alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e circa i relativi

compensi e responsabilità, (ii) all'approvazione del bilancio e alla destinazione degli utili, (iii) all'acquisto e alla alienazione delle azioni proprie, (iv) ai piani di azionariato, (v) alle modificazioni dello statuto sociale, (vi) all'emissione di obbligazioni convertibili.

L'attività di revisione legale dei conti risulta affidata a una società specializzata iscritta all'albo CONSOB, appositamente nominata dall'Assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Sezione II: attuazione delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e ulteriori informazioni

Consiglio di Amministrazione

Ruolo e funzioni

Il Consiglio di Amministrazione della Società riveste un ruolo centrale nell'ambito della *governance* aziendale. Tenuto conto del proprio ruolo, il Consiglio di Amministrazione si riunisce con regolare cadenza e opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, in base a quanto stabilito dalla legge e a quanto previsto da proprie apposite deliberazioni (con specifico riferimento a quella da ultimo adottata nel mese di maggio 2011):

- > definisce il sistema di *corporate governance* della Società e del Gruppo;
- > provvede alla costituzione al proprio interno di appositi comitati, di cui nomina i componenti e individua le attribuzioni in sede di approvazione dei rispettivi regolamenti organizzativi;
- > attribuisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato, definendone contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio. In base alle deleghe vigenti l'Amministratore Delegato è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla legge, dallo statuto sociale ovvero riservati al Consiglio di Amministrazione in base alle deliberazioni di quest'ultimo organo e qui di seguito descritti;
- > riceve, al pari del Collegio Sindacale, una costante ed esauriente informativa dall'Amministratore Delegato

circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, consultata su base trimestrale in un'apposita relazione.

In particolare, per quanto concerne tutte le operazioni di maggior rilievo compiute nell'ambito dei propri poteri (ivi incluse eventuali operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate, la cui approvazione non sia riservata al Consiglio di Amministrazione), l'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio circa (i) le caratteristiche delle operazioni medesime, (ii) i soggetti coinvolti e la loro eventuale correlazione con società del Gruppo, (iii) le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti e (iv) i relativi effetti economici e patrimoniali;

- > determina, in base alle proposte formulate dall'apposito comitato e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche: determina inoltre la remunerazione da riconoscere ai componenti dei comitati interni al Consiglio;
- > definisce, sulla base delle analisi e delle proposte formulate dall'apposito comitato, la politica per la remunerazione degli Amministratori della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo e delibera in merito all'adozione dei piani di incentivazione indirizzati alla generalità del *management*;
- > sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del Gruppo; delibera sulle mo-

- difiche dell'assetto organizzativo generale proposte dall'Amministratore Delegato;
- > definisce la struttura societaria del Gruppo, verificandone l'adeguatezza;
 - > esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo. Sotto tale profilo, il vigente assetto dei poteri in ambito aziendale prevede, in particolare, che il Consiglio di Amministrazione deliberi circa l'approvazione:
 - del *budget* annuale e del piano pluriennale del Gruppo (che recepiscono i *budget* annuali e i piani pluriennali predisposti dalle varie società del Gruppo);
 - degli accordi di carattere strategico; determinando inoltre – su proposta dell'Amministratore Delegato e sentito il Presidente – gli obiettivi strategici della Società e del Gruppo;
 - > esamina e approva preventivamente le operazioni della Società e del Gruppo aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario, specie se effettuate con parti correlate o altrimenti caratterizzate da un potenziale conflitto di interessi.
- In particolare, tutte le operazioni finanziarie di rilevante entità (per tali intendendosi l'assunzione di finanziamenti di valore superiore a 50 milioni di euro nonché l'erogazione di finanziamenti e il rilascio di garanzie in favore di terzi di importo superiore a 25 milioni di euro) sono preventivamente approvate – se di competenza della Società – ovvero valutate – se relative a società del Gruppo – dal Consiglio di Amministrazione.
- Inoltre, le acquisizioni e le alienazioni di partecipazioni societarie di valore superiore a 25 milioni di euro sono preventivamente approvate – se effettuate direttamente dalla Capogruppo – ovvero valutate – se di competenza delle società del Gruppo – dallo stesso Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo approva infine le convenzioni (con ministeri, enti locali ecc.) che comportano impegni di spesa superiori a 25 milioni di euro;
- > dispone circa l'esercizio del diritto di voto da esprimere nelle Assemblee delle principali società del Gruppo e provvede alla designazione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società stesse;
 - > provvede alla nomina del Direttore Generale nonché al conferimento dei relativi poteri;
 - > valuta il generale andamento della gestione della Società e del Gruppo, con particolare riguardo alle situazioni di conflitto di interessi, utilizzando le informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato, e verifica periodicamente il conseguimento dei risultati programmati;

- > formula le proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci e riferisce in Assemblea sull'attività svolta e programmata, adoperandosi per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa sugli elementi necessari perché essi possano concorrere consapevolmente alle decisioni di competenza assembleare.

Nomina, sostituzione, composizione e durata in carica

Secondo le previsioni dello statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove membri, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci (che ne determina il numero entro tali limiti) per un periodo non superiore a tre esercizi e rieleggibili alla scadenza del mandato. A essi può aggiungersi un Amministratore senza diritto di voto, la cui eventuale nomina è riservata allo Stato italiano in forza della normativa in materia di privatizzazioni e di una specifica previsione statutaria (secondo quanto indicato nella prima sezione del documento *sub* "Assetti proprietari - Poteri speciali dello Stato italiano"); finora tale potere di nomina non è stato esercitato dallo Stato italiano.

In base alla legislazione vigente, tutti gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci di società con azioni quotate, nonché per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari.

Lo statuto prevede inoltre, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni e in conformità anche alle integrazioni apportate alla fine del 2005 al Testo Unico della Finanza, che la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione abbia luogo secondo il meccanismo del "voto di lista", finalizzato a garantire una presenza nell'organo di gestione di componenti designati dalle minoranze azionarie in misura pari ai tre decimi degli Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire quelli previsti per i sindaci di società con azioni quotate), menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.

Inoltre – in attuazione delle integrazioni apportate nel luglio del 2011 al Testo Unico della Finanza al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società con azioni quotate, nonché alla luce delle disposizioni di attuazione dettate dalla CONSOB con regolamento, e in

base alle modifiche statutarie che verranno conseguentemente sottoposte all'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio 2011 – in occasione dei primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione successivi al 12 agosto 2012, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno includere altresì candidati di genere diverso, secondo quanto sarà specificamente indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Con riferimento alle modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie da ultimo indicate contemplano poi l'introduzione di un meccanismo di "scorimento" all'interno delle liste cui è previsto il ricorso qualora, a esito delle votazioni, non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi richiesto dalla normativa vigente.

Le liste, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un numero progressivo, possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente ovvero da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla CONSOB con regolamento (in concreto, in funzione della capitalizzazione di Borsa delle azioni Enel, alla data della presente relazione la quota di partecipazione richiesta risulta pari almeno allo 0,5% del capitale sociale). Le liste devono essere depositate presso la sede sociale; a cura di chi procede alla relativa presentazione, almeno 25 giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; esse vengono quindi pubblicate a cura della Società sul proprio sito internet e su quello di Borsa Italiana, nonché messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea medesima, garantendo in tal modo una procedura trasparente per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Un'esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati – accompagnata dalla indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi di legge e/o del Codice di Autodisciplina – forma oggetto di deposito presso la sede sociale unitamente alle liste, nonché di tempestiva pubblicazione sul sito internet della Società e su quello di Borsa Italiana.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse (vale a dire, alla data della presente relazione, lo 0,25% del capitale sociale).

Per la nomina di Amministratori che, per qualsiasi ragione, non vengono eletti secondo il procedimento del "voto di lista", l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e in modo da assicurare comunque:

- > la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire almeno un Amministratore se il Consiglio è composto da non più di sette membri, ovvero due Amministratori se il Consiglio è composto da più di sette membri);
 - > il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi (in base alle segnalate modifiche statutarie che verranno sottoposte all'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio 2011); nonché
 - > il principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze azionarie nel Consiglio di Amministrazione.
- La sostituzione degli Amministratori è regolata dalle disposizioni di legge. A integrazione di quanto stabilito da queste ultime, lo statuto dispone che:
- > se uno o più degli Amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica;
 - > in ogni caso la sostituzione dei Consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché (in base alle segnalate modifiche statutarie che verranno sottoposte all'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio 2011) garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;
 - > se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto (da ultimo nel mese di maggio 2011) di soprassedere alla costituzione al proprio interno di un apposito comitato per le proposte di nomina, non essendosi finora riscontrate situazioni di difficoltà da parte degli azionisti nel predisporre adeguate candidature, tali da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto stabilito dalla legge e allineata a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina.

Si segnala che la Società non ha adottato piani per la successione degli Amministratori esecutivi, in quanto finora, tenuto conto della struttura della compagine sociale di Enel, (i) la figura dell'Amministratore Delegato, per le specifiche caratteristiche professionali e di esperienza manageriale che essa richiede, risulta di fatto agevolmente individuabile nell'ambito dei nominativi indicati nella lista presentata dall'azionista di riferimento Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre (ii) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione viene direttamente deliberata dall'Assemblea, in base a una proposta e con il concorso del voto determinante dello stesso azionista di riferimento.

Secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2011, il Consiglio di Amministrazione in carica si compone di nove membri, il cui mandato scade in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013. Secondo le nomine effettuate in tale Assemblea, alla data della presente relazione il Consiglio di Amministrazione risulta quindi composto dai membri di seguito indicati, unitamente alle liste di relativa provenienza. Queste ultime sono state presentate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (all'epoca titolare del 31,24% del capitale della Società) e da un raggruppamento di 20 investitori istituzionali (all'epoca titolari complessivamente dello 0,98% del capitale della Società).

- > Paolo Andrea Colombo, 51 anni, Presidente (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- > Fulvio Conti, 64 anni, Amministratore Delegato e Direttore Generale (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- > Alessandro Banchi, 65 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali);
- > Lorenzo Codogno, 52 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- > Mauro Miccio, 56 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- > Fernando Napolitano, 47 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- > Pedro Solbes Mira, 69 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali);
- > Angelo Taraborrelli, 63 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali);
- > Gianfranco Tosi, 64 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Nell'Allegato 1 alla presente relazione è riportato un breve profilo professionale dei sopra indicati componenti il Consiglio di Amministrazione della Società.

Gli Amministratori sono consapevoli dei compiti e delle responsabilità inerenti alla carica ricoperta; essi sono tenuti costantemente informati dalle competenti funzioni aziendali sulle principali novità legislative e regolamentari concernenti la Società e l'esercizio delle proprie funzioni, prendendo inoltre parte a iniziative volte ad accrescere la conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, così da poter svolgere ancor più efficacemente il loro ruolo.

Gli Amministratori svolgono i propri compiti con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Compensi

Il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea dei soci; quello aggiuntivo per i componenti dei comitati con funzioni consultive e propositive costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione è fissato dal Consiglio medesimo, su proposta del Comitato per le remunerazioni e sentito il parere del Collegio Sindacale; il trattamento economico complessivo spettante al Presidente e all'Amministratore Delegato/Direttore Generale è anch'esso individuato dal Consiglio di Amministrazione, sempre su proposta del Comitato per le remunerazioni e sentito il parere del Collegio Sindacale.

Per una compiuta descrizione della struttura e della misura dei compensi in questione per l'esercizio 2011, si fa riferimento a quanto indicato nella seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le remunerazioni, in data 5 aprile 2012 e disponibile presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società e su quello di Borsa Italiana.

Limiti al cumulo degli incarichi degli Amministratori

Gli Amministratori accettano la carica e la mantengono in quanto ritengono di potere dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, tenuto conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto dalle

ulteriori attività professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

A tale riguardo si segnala che nel mese di dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha approvato (e formalizzato in un apposito documento, che ha formato oggetto di modifica e di aggiornamento nel mese di agosto 2011) una *policy* in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Enel.

Seguendo le indicazioni fornite dal Codice di Autodisciplina, la menzionata *policy* considera a tal fine rilevanti i soli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo delle seguenti tipologie di società:

- a) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- b) società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario;
- c) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1 miliardo di euro e/o ricavi superiori a 1,7 miliardi di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

Nel rispetto di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, la *policy* elaborata dal Consiglio di Amministrazione individua quindi limiti differenziati al cumulo degli incarichi (resi misurabili attraverso un sistema di "pesi" specifici per ciascun tipo di incarico) in funzione (i) dell'impegno connesso al ruolo ricoperto da ciascun Amministratore tanto nell'organo gestorio di Enel quanto negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, nonché (ii) della natura delle società presso cui vengono svolti gli altri incarichi, escludendo dal relativo computo quelli rivestiti in società controllate ovvero partecipate da Enel.

In base alle comunicazioni effettuate dagli Amministratori della Società in attuazione della *policy* sopra indicata – e tenuto conto delle verifiche compiute dal Consiglio di Amministrazione, da ultimo, nel mese di gennaio 2012 – ciascuno degli Amministratori di Enel ricopre attualmente un numero di incarichi negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni che risulta compatibile con i limiti posti dalla *policy* medesima.

Riunioni del Consiglio e ruolo del Presidente

Nel corso dell'esercizio 2011 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 16 riunioni, durate in media circa 3 ore ciascuna, che hanno visto la regolare partecipazione dei diversi Consiglieri e la presenza del Collegio Sindacale nonché del magistrato delegato della Corte dei Conti. Per quanto riguarda l'esercizio 2012, sono state programmate 13 adunanze consiliari, di cui 4 già tenute.

Le attività del Consiglio di Amministrazione vengono coordinate dal Presidente, che svolge un ruolo di impulso e di vigilanza sul funzionamento di tale organo. In particolare, il Presidente convoca le riunioni consiliari, ne fissa l'ordine del giorno e guida il relativo svolgimento, assicurandosi che ai Consiglieri siano tempestivamente fornite – fatti salvi i casi di necessità e urgenza – la documentazione e le informazioni necessarie affinché il Consiglio possa esprimersi consapevolmente sulle materie sottoposte al suo esame. Egli verifica inoltre l'attuazione delle deliberazioni consiliari, presiede l'Assemblea e – al pari dell'Amministratore Delegato – ha poteri di rappresentanza legale della Società.

Oltre ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali (Assemblea e Consiglio di Amministrazione), al Presidente competono altresì – da ultimo in base a deliberazione consiliare adottata nel mese di maggio 2011 – i compiti (i) di concorrere alla formulazione delle strategie societarie, d'intesa con l'Amministratore Delegato e ferme rimanendo le prerogative in materia riconosciute dal Consiglio di Amministrazione a quest'ultimo, nonché (ii) di sovrintendere alle attività di *internal auditing* d'accordo con l'Amministratore Delegato, restando la relativa funzione aziendale alle dipendenze di quest'ultimo. A tale riguardo è comunque previsto che le decisioni in merito alla nomina e alla revoca del responsabile e della prima linea dirigenziale di tale funzione aziendale vengano assunte dal Presidente e dall'Amministratore Delegato congiuntamente. Il Presidente intrattiene infine rapporti con organi istituzionali e autorità, d'intesa e in coordinamento con l'Amministratore Delegato.

Valutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei comitati

Nell'ultimo scorcio dell'esercizio 2011 il Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza di una società specializzata nel settore non avente alcun ulteriore rapporto professionale o commerciale con Enel o con altre società del Gruppo, ha effettuato – e completato nel mese di febbraio 2012 – una valutazione della dimensione, della composizione e del funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati (c.d. *"board review"*), in linea con le più evolute pratiche di *corporate governance* diffuse all'estero e recepite dal Codice di Autodisciplina. Tale *board review* fa seguito ad analoghe iniziative assunte con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione a partire dal 2004.

L'analisi, condotta attraverso la compilazione di un questionario da parte di ciascun Consigliere avvenuta nel corso di interviste individuali svolte da parte della società di consulenza, ha inteso rappresentare un bilancio del funzionamento del Consiglio di Amministrazione nel corso dei primi mesi successivi al suo insediamento e si è concentrata, come di consueto, sui profili più qualificanti concernenti il Consiglio stesso, quali: (i) la struttura, la composizione, il ruolo e le responsabilità di tale organo; (ii) lo svolgimento delle riunioni consiliari, i relativi flussi informativi e i processi decisionali adottati; (iii) la composizione e il funzionamento dei comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione; (iv) la valutazione circa l'adeguatezza delle strutture organizzative che supportano i lavori del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati. Tra i punti di forza emersi dalla *board review* relativa all'esercizio 2011 si segnalano, anzitutto, l'impegno condiviso a raggiungere celermente la massima coesione tra tutti i Consiglieri, in modo da favorire la creazione del clima di collaborazione e dello spirito di squadra che hanno caratterizzato il precedente Consiglio di Amministrazione, secondo quanto emerso in occasione della precedente *board review*; i flussi informativi su cui si basa il processo deliberativo, che sono percepiti dai Consiglieri come completi, efficaci e generalmente tempestivi; la verbalizzazione del dibattito e delle deliberazioni, che è considerata puntuale e accurata. Le dimensioni del Consiglio di Amministrazione e le competenze riscontrabili al suo interno sono ritenute adeguate, al pari del numero e della durata delle riunioni consiliari. L'attività svolta da parte del Presidente e le modalità con cui quest'ultimo coordina i lavori

del Consiglio di Amministrazione formano oggetto di una valutazione assai positiva da parte degli altri Consiglieri, i quali hanno manifestato inoltre apprezzamento tanto per la trasparenza informativa dei Vertici aziendali nel corso delle riunioni consiliari, quanto per i contributi e gli approfondimenti sulle tematiche di maggiore rilievo forniti dai *top manager* chiamati a intervenire nel corso delle riunioni stesse, che hanno consentito di arricchire il dibattito con ulteriori elementi conoscitivi. Per quanto riguarda i comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione, è stata espressa un'ampia condivisione in merito all'adeguatezza della relativa composizione, al loro ruolo e all'efficacia dell'attività svolta, nonché al supporto ricevuto dalle strutture aziendali dedicate. Il quadro complessivo sopra delineato fa ritenere – secondo quanto osservato dalla società di consulenza, anche alla luce di un'indagine di *benchmark* da essa appositamente svolta – che il Consiglio di Amministrazione di Enel e i suoi comitati operino con efficacia e trasparenza, facendo larga applicazione delle *best practice* in materia di *corporate governance*.

Con riferimento all'auspicio, espresso in occasione della precedente *board review*, circa la presenza all'interno della compagine consiliare di uno o più componenti non esecutivi dotati di competenza nel *business* dell'energia ed esperienza nello scenario internazionale, anche per rafforzare il profilo multinazionale del Gruppo, è stato osservato come tale istanza sia stata soddisfatta in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione intervenuto nel mese di aprile 2011; è stato altresì constatato come sia stato dato seguito al suggerimento – parimenti emerso dalla precedente *board review* – di dedicare maggiore spazio nel corso delle adunanze consiliari alla comprensione del *business* e delle aree a rischio legate alla internazionalizzazione del Gruppo.

Facendo seguito a un'iniziativa introdotta all'esito della prima *board review* (condotta nel 2004), è stato organizzato anche nel corso del 2011 il vertice strategico annuale, svoltosi nel mese di ottobre e dedicato all'analisi e all'approfondimento da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione delle strategie di lungo termine nei diversi settori di attività del Gruppo. Gli Amministratori hanno avuto modo di sottolineare all'esito della *board review* la particolare utilità di tale strumento formativo.

Tra le limitate aree di miglioramento evidenziate da taluni Consiglieri, è stata sottolineata l'opportunità, per un verso, di accompagnare i documenti più voluminosi e complessi oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione con note di sintesi intese a compendiarne i contenuti

più rilevanti e, per altro verso, di accelerare per quanto possibile la consegna dei documenti stessi ai Consiglieri, che è ritenuta comunque in linea generale tempestiva; è stata inoltre rimarcata l'esigenza di raggiungere un giusto equilibrio da parte del Consiglio di Amministrazione tra l'attenzione che deve essere riservata all'esame delle strategie aziendali e il tempo da dedicare alle tematiche di governo societario, alla luce di un panorama normativo sempre più articolato in tale ultimo ambito.

Amministratori esecutivi e non esecutivi

Il Consiglio di Amministrazione si compone di Amministratori esecutivi e non esecutivi.

Nel rispetto di quanto indicato dal Codice di Autodisciplina, sono considerati Amministratori esecutivi:

- > l'Amministratore Delegato della Società (ovvero di società del Gruppo aventi rilevanza strategica), nonché il relativo Presidente cui siano attribuite deleghe individuali di gestione o che abbia uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- > gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società (ovvero in società del Gruppo aventi rilevanza strategica) ovvero presso il soggetto controllante, quando l'incarico riguardi anche la Società.

Gli Amministratori che non rientrano in alcuna delle casistiche sopra indicate sono qualificabili come non esecutivi. In base all'analisi compiuta nel mese di maggio 2011 dal Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente relazione, fatta eccezione per il Presidente e l'Amministratore Delegato/Direttore Generale, gli altri 7 membri del medesimo Consiglio (Alessandro Banchi, Lorenzo Codogno, Mauro Miccio, Fernando Napolitano, Pedro Solbes Mira, Angelo Taraborrelli e Gianfranco Tosi) sono risultati qualificabili come non esecutivi.

Per quanto riguarda la figura del Presidente, si segnala che la qualificazione del medesimo come Amministratore esecutivo discende dallo specifico ruolo che il vigente assetto dei poteri gli riconosce con riferimento alla elaborazione delle strategie aziendali, mentre non si riscontra la titolarità di deleghe individuali di gestione in capo all'interessato. Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli Amministratori non esecutivi risultano quindi tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari. Gli Amministratori non esecutivi apportano le loro speci-

fiche competenze nelle discussioni consiliari, in modo da favorire un esame degli argomenti in discussione secondo prospettive diverse e una conseguente assunzione di deliberazioni meditate, consapevoli e allineate con l'interesse sociale.

Amministratori indipendenti

Sulla base delle informazioni fornite dai singoli interessati o comunque a disposizione della Società, subito dopo la nomina (maggio 2011) e, quindi, nel mese di gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha attestato la sussistenza dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina in capo ai Consiglieri Alessandro Banchi, Mauro Miccio, Pedro Solbes Mira, Angelo Taraborrelli e Gianfranco Tosi.

In particolare, sono stati considerati indipendenti i Consiglieri non esecutivi che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Come di consueto, la procedura seguita al riguardo da parte del Consiglio di Amministrazione ha preso le mosse dall'esame di un documento informativo, nel quale sono stati riportati gli incarichi rivestiti e i rapporti intrattenuti dagli Amministratori non esecutivi suscettibili di assumere rilievo ai fini della valutazione della relativa indipendenza; a tale fase ha fatto seguito l'autovalutazione condotta da ciascuno degli Amministratori non esecutivi circa la propria posizione personale, seguita a sua volta dalla valutazione finale compiuta collegialmente dal Consiglio di Amministrazione con l'astensione, a rotazione, dei singoli componenti la cui posizione ha formato oggetto di esame. Nel formulare la propria valutazione circa l'indipendenza dei Consiglieri non esecutivi, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto delle fattispecie in cui, secondo il Codice di Autodisciplina, devono ritenersi carenti i requisiti di indipendenza, e ha applicato a tale riguardo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma indicato dallo stesso Codice.

Si segnala a tale ultimo riguardo che, in occasione delle menzionate valutazioni circa l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi del maggio 2011 e del gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione, proprio facendo applicazione del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma da ultimo indicato, ha riconosciuto il possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina anche in capo al Consigliere Gianfranco

Tosi, avendo ritenuto che l'indipendenza di quest'ultimo possa essere valutata, in modo più appropriato, tenendo conto dell'autonomia di giudizio mostrata dall'interessato rispetto alla Società, ai relativi Amministratori esecutivi nonché all'azionista di riferimento Ministero dell'Economia e delle Finanze che lo ha candidato, piuttosto che avendo riguardo al criterio meramente temporale dell'avere ricoperto l'incarico di Amministratore di Enel per più di nove anni negli ultimi dodici.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha confermato la validità di specifici parametri quantitativi — adottati per la prima volta in occasione della valutazione di indipendenza effettuata nel mese di febbraio 2010 — applicabili ai rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che possono intercorrere, direttamente o indirettamente, tra gli Amministratori e la Società; il superamento di tali parametri (indicati nella Tabella 1 riportata in allegato alla presente relazione, unitamente alle fattispecie in cui, secondo il Codice di Autodisciplina, devono ritenersi carenti i requisiti di indipendenza) dovrebbe precludere in linea di principio, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice stesso in capo all'Amministratore non esecutivo cui trovano applicazione. Si evidenzia in proposito che, in occasione delle citate valutazioni circa l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi del maggio 2011 e del gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della insussistenza di rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale intercorrenti ovvero intercorsi nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, tra gli indicati Amministratori qualificati come indipendenti e la Società ovvero soggetti legati a quest'ultima.

In occasione delle valutazioni effettuate nei mesi di maggio 2011 e gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha avuto modo di accertare in capo ai cinque Amministratori non esecutivi sopra indicati — vale a dire Alessandro Banchi, Mauro Miccio, Pedro Solbes Mira, Angelo Taraborrelli e Gianfranco Tosi — anche il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (in particolare dal Testo Unico della Finanza) per i Sindaci di società con azioni quotate (tali requisiti sono anch'essi distintamente indicati nella Tabella 1 riportata in allegato alla presente relazione). Nel corso dei mesi di maggio 2011 e febbraio 2012, il Collegio Sindacale ha avuto modo di verificare che il Consiglio di Amministrazione, nell'espletamento delle indicate valutazioni circa l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi, ha correttamente applicato i criteri indicati nel Cod-

ice di Autodisciplina, seguendo a tal fine una procedura di accertamento trasparente, che ha consentito al Consiglio stesso di prendere conoscenza dei rapporti potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione di indipendenza.

Sebbene l'indipendenza di giudizio caratterizzi l'attività di tutti gli Amministratori, esecutivi e non, si ritiene che una presenza adeguata (sia per numero sia per competenze) di Amministratori qualificabili come indipendenti secondo l'accezione sopra indicata — il cui ruolo assume rilevanza sia all'interno del Consiglio di Amministrazione sia nell'ambito dei comitati — costituisca mezzo idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento degli interessi di tutte le componenti dell'azionariato.

Gli Amministratori indipendenti si sono riuniti, in assenza degli altri Amministratori, nel mese di dicembre 2011; in tale occasione essi hanno avuto modo di procedere a uno scambio di valutazioni sulle modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e hanno attribuito al Consigliere Mauro Miccio il ruolo di coordinatore in vista dello svolgimento delle prossime riunioni loro riservate.

Fin dal mese di dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha infine verificato l'assenza dei presupposti che, in base al Codice di Autodisciplina, richiedono la istituzione della figura del *lead independent director*, tenuto conto del fatto che in Enel il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ricopre il ruolo di principale responsabile della gestione dell'impresa (*chief executive officer*) né risulta disporre di una partecipazione di controllo nella Società.

Comitati

Fin dal mese di gennaio 2000 il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni, ha istituito nel proprio ambito un Comitato per le remunerazioni e un Comitato per il controllo interno, dotati di funzioni consultive e propositive e incaricati di trattare tematiche delicate e fonte di possibili conflitti di interesse.

Tali comitati sono composti da almeno tre Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, nominati da parte del Consiglio di Amministrazione, che individua tra di essi un presidente e provvede inoltre a determinare con apposita deliberazione i compiti dei comitati stessi. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato nel mese di dicembre 2006 appositi regolamenti organizzativi (il cui testo è stato modificato e integrato nel mese di giugno

2011) che disciplinano la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato per le remunerazioni e del Comitato per il controllo interno.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati in questione hanno facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti, e possono avvalersi di consulenti esterni a spese della Società, nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione. A tale ultimo riguardo si segnala che il Comitato per le remunerazioni, qualora intenda avvalersi dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, verifica preventivamente che tale consulente non si trovi in situazioni suscettibili di comprometterne in concreto l'indipendenza di giudizio.

Ciascun comitato provvede alla nomina di un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni.

Alle riunioni di ciascun comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale, ovvero altro Sindaco da lui designato, e possono prendere parte altri componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del comitato stesso, appositamente invitati dal rispettivo presidente. Alle riunioni del Comitato per le remunerazioni prende inoltre parte, di norma, il responsabile della funzione "Personale e Organizzazione", così come alle riunioni del Comitato per il controllo interno prende parte, di regola, il preposto al controllo interno; alle riunioni di tale ultimo comitato possono infine partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, i quali hanno inteso esercitare tale facoltà solo a seguito di espresso invito rivolto nei loro riguardi dal presidente del Comitato per il controllo interno ovvero ove abbiano ritenuto di potere fornire opportuni approfondimenti su specifici argomenti all'ordine del giorno.

Nel mese di novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione, in sede di adozione di una nuova procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, rispondente ai requisiti indicati dalla CONSOB con apposito regolamento approvato nel mese di marzo 2010, ha istituito al proprio interno un nuovo comitato; quest'ultimo è chiamato a esprimere specifici pareri in merito alle operazioni con parti correlate poste in essere da Enel, direttamente ovvero per il tramite di società controllate, nei casi indicati e secondo le modalità previste dalla indicata procedura.

Successivamente, nel mese di maggio 2011, il Consiglio di Amministrazione ha infine costituito al suo interno un ulteriore comitato con funzioni consultive e propositive in materia di governo societario, con il compito di monitorare le procedure e i regolamenti adottati al riguardo in ambito aziendale e di formulare eventuali proposte di modifica degli stessi al fine di allinearne i contenuti alle *best practice* nazionali e internazionali, tenuto conto dell'evoluzione della normativa di riferimento.

I regolamenti organizzativi del Comitato parti correlate e del Comitato per la *corporate governance* disciplinano le relative modalità di funzionamento secondo principi sostanzialmente analoghi a quelli contenuti nei regolamenti organizzativi del Comitato per le remunerazioni e del Comitato per il controllo interno.

Comitato per le remunerazioni

Il compenso degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche è stabilito in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società. In tale ambito, spetta al Comitato per le remunerazioni adoperarsi affinché la remunerazione degli Amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche venga definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. In particolare, una parte significativa della remunerazione degli Amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza con le linee guida contenute nella politica per la remunerazione.

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi risulta commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto della loro partecipazione ai comitati. Si segnala al riguardo che, in linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, tale remunerazione non è in alcun modo legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e dal Gruppo e gli Amministratori non esecutivi non risultano destinatari di piani di incentivazione a base azionaria. Nessun Amministratore può prendere parte alle riunioni di tale Comitato in cui vengono formulate proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione, salvo che si tratti di proposte che riguardano la generalità dei componenti i comitati costituiti nell'ambito del Consiglio stesso.

In particolare, al Comitato per le remunerazioni sono quindi attribuiti i seguenti compiti, di natura consultiva e propositiva (come da ultimo emendati e integrati dal Consiglio di Amministrazione nel mese di giugno 2011, in attuazione delle modifiche apportate all'art. 7 del Codice di Autodisciplina):

- > formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla politica per la remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, valutando periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica adottata e avvalendosi delle informazioni fornite dall'Amministratore Delegato per quanto riguarda l'attuazione di tale politica nei riguardi dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- > presentare al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché sulla fissazione degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di tale remunerazione, provvedendo a monitorare l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso e verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*;
- > esaminare preventivamente la relazione annuale sulla remunerazione da mettere a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea annuale di bilancio.

Il Comitato per le remunerazioni, nell'ambito delle proprie competenze, svolge inoltre un ruolo di primo piano nell'elaborazione e nella verifica dell'andamento dei sistemi di incentivazione (ivi inclusi eventuali piani di azionariato) rivolti al *management*, intesi quali strumenti finalizzati ad attrarre e motivare risorse di livello ed esperienza adeguati, sviluppandone il senso di appartenenza e assicurandone nel tempo una costante tensione alla creazione di valore.

Il Comitato per le remunerazioni svolge inoltre, quale attribuzione aggiuntiva rispetto a quelle contemplate dal Codice di Autodisciplina, un'attività di supporto nei confronti dell'Amministratore Delegato e delle competenti strutture aziendali per quanto riguarda la valorizzazione delle risorse manageriali, il reperimento di talenti e la promozione di iniziative con istituti universitari in tale ambito. Nel corso del 2011 il Comitato per le remunerazioni è risultato composto dai Consiglieri Augusto Fantozzi (con funzioni di presidente), Giulio Ballio e Fernando Napolitano, nel periodo compreso tra gennaio e aprile, mentre, a decorrere dal mese di maggio e fino alla fine dell'anno, ne hanno fatto parte i Consiglieri Fernando Napolitano (con funzioni di presidente), Alessandro Banchi e Pedro Solbes Mira. Il Con-

siglio di Amministrazione ha riconosciuto in capo a tutti e tre gli Amministratori da ultimo indicati il requisito di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria.

Sempre nel corso del 2011 il Comitato per le remunerazioni ha tenuto 8 riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti (nonché del Presidente del Collegio Sindacale) e da una durata media di circa 1 ora e 30 minuti ciascuna, e ha fatto ricorso a consulenti esterni indipendenti, a spese della Società.

Nel corso del 2011 il Comitato per le remunerazioni ha avviato la elaborazione delle linee guida della politica per la remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, definite in dettaglio nei primi mesi del 2012, in modo da consentire al Consiglio di Amministrazione di approvare tale politica in data 5 aprile 2012. Il Comitato per le remunerazioni – oltre a elaborare i contenuti del piano di incentivazione a lungo termine relativo all'esercizio 2011 e a effettuare una generale ricognizione dell'andamento dei piani di incentivazione in essere – si è altresì occupato di definire il trattamento normativo e retributivo da riconoscere al Presidente e all'Amministratore Delegato/Direttore Generale per il mandato 2011-2013; a tale riguardo, il comitato si è interessato anche degli aspetti applicativi della componente variabile della remunerazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale, individuando in particolare gli obiettivi economico-gestionali annuali da assegnare agli interessati (oltre a verificare il raggiungimento degli obiettivi del precedente esercizio). Il comitato ha infine formulato al Consiglio di Amministrazione le proposte circa i compensi da riconoscere ai componenti dei vari comitati, e ha monitorato l'evoluzione del quadro normativo nazionale in materia di remunerazione degli Amministratori e dell'alta dirigenza delle società con azioni quotate, alla luce del processo di recepimento delle raccomandazioni comunitarie del 2004 e del 2009 sul tema.

Comitato per il controllo interno

Il Comitato per il controllo interno ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie, nelle valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e della relazione finanziaria semestrale e, nei limiti delle competenze consiliari, ai rapporti tra la Società e il revisore esterno.

In particolare, al Comitato per il controllo interno sono attribuiti i seguenti compiti, di natura consultiva e propositiva (come da ultimo definiti dal Consiglio di Amministrazione nel mese di giugno 2011):

- > assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti a quest'ultimo demandati in materia di controllo interno dal Codice di Autodisciplina;
- > valutare, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- > esprimere pareri, su richiesta dell'Amministratore esecutivo all'uopo incaricato, su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- > esaminare il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno, nonché le relazioni periodiche da costui predisposte;
- > valutare i risultati esposti nella relazione della Società di revisione legale dei conti e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- > svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alla valutazione dell'adeguatezza dell'impegno dedicato ai temi della responsabilità sociale d'impresa, nonché della completezza e trasparenza dell'informativa fornita al riguardo attraverso il bilancio di sostenibilità (attribuzione, quest'ultima, riconosciuta al comitato a partire dal mese di febbraio 2010);
- > riferire al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Nel corso del 2011 il Comitato per il controllo interno è risultato composto dai Consiglieri Gianfranco Tosi (con funzioni di presidente), Lorenzo Codogno (cui il Consiglio di Amministrazione aveva a suo tempo riconosciuto il requisito di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria), Renzo Costi e Alessandro Luciano, nel periodo compreso tra gennaio e aprile, mentre, a decorrere dal mese di maggio e fino alla fine dell'anno, ne hanno fatto parte i Consiglieri Gianfranco Tosi (sempre con funzioni di presidente), Lorenzo Codogno (cui il Consiglio di Amministrazione ha confermato il requisito di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria), Mauro Miccio e Angelo Taraborrelli.

Sempre nel corso del 2011 il Comitato per il controllo interno ha tenuto 13 riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti (nonché del Presidente del Collegio Sindacale) e da una durata media di circa 2 ore ciascuna.

Nel corso del 2011 l'attività del Comitato per il controllo interno si è concentrata anzitutto sulla valutazione del piano

di lavoro elaborato dal preposto al controllo interno e dei risultati delle azioni di *audit* svolte nel corso dell'anno precedente, nonché sull'esame di un aggiornamento predisposto dalla funzione *Audit* della Società circa l'identificazione dei principali rischi inerenti al Gruppo (c.d. "*risk assessment*"); il comitato ha quindi formulato, per quanto di propria competenza, una valutazione positiva circa l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno nel corso dell'esercizio precedente. Durante il 2011 il comitato ha inoltre espresso parere favorevole, per quanto di propria competenza, circa l'affidamento di alcuni specifici incarichi aggiuntivi a entità appartenenti al *network* del revisore principale di Gruppo (in applicazione dell'apposita procedura, adottata nel corso del 2009, circa l'assegnazione di incarichi alle Società di revisione che operano nell'ambito del Gruppo) e ha esaminato gli effetti delle novità legislative e dei nuovi *standard* contabili internazionali sul bilancio consolidato 2010 e sulla relazione finanziaria semestrale 2011 del Gruppo Enel. Il comitato ha altresì esercitato nel 2011 la propria supervisione circa l'elaborazione del bilancio di sostenibilità ed è stato aggiornato circa le principali attività svolte dal Gruppo in materia di responsabilità sociale d'impresa, ha valutato le segnalazioni pervenute nel corso dell'esercizio precedente in base alle previsioni del Codice Etico, ha esaminato le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti nella relazione sulla gestione finanziaria di Enel per l'esercizio 2009 e ha valutato le considerazioni predisposte al riguardo dalle competenti funzioni aziendali, monitorando inoltre l'osservanza del modello organizzativo e gestionale adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (e occupandosi anche dell'aggiornamento del modello stesso). Il comitato ha infine preso atto del permanente rispetto nell'ambito del Gruppo della normativa in materia di trasparenza contabile, di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni delle società controllate costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Comitato parti correlate

Il Comitato parti correlate è composto da almeno tre Amministratori indipendenti, nominati da parte del Consiglio di Amministrazione, che individua tra di essi un presidente e provvede inoltre a determinare con apposita deliberazione i compiti del comitato stesso, in coerenza con le previsioni dell'apposita procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, adottata dal medesimo Consiglio nel mese di novembre 2010 (e rispondente ai requisiti in-

dicati dalla CONSOB con apposito regolamento approvato nel mese di marzo 2010), le cui disposizioni sono divenute efficaci a fare data dal mese di gennaio 2011.

In base a quanto indicato da tale ultima procedura e dal proprio regolamento organizzativo, il Comitato parti correlate ha essenzialmente il compito di formulare appositi pareri motivati sull'interesse di Enel – nonché delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate di volta in volta interessate – al compimento di operazioni con parti correlate, esprimendo un giudizio in merito alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, previa ricezione di flussi informativi tempestivi e adeguati. Tale comitato ha altresì la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni all'Amministratore Delegato e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria in merito ai profili oggetto dei flussi informativi ricevuti, ove si tratti di operazioni di "maggiore rilevanza" (come definite dalla procedura sopra indicata). Il comitato in questione provvede infine a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa, che siano stati a esso sottoposti da parte dell'*advisory board* istituito ai sensi della medesima procedura.

Nell'esercizio dei propri compiti il Comitato parti correlate può avvalersi, a spese della Società, della consulenza di esperti di propria scelta, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto delle operazioni con parti correlate riguardo alle quali il comitato stesso è chiamato a esprimersi.

Nel corso del 2011 il Comitato parti correlate è risultato composto dai Consiglieri Augusto Fantozzi (con funzioni di presidente), Giulio Ballio e Renzo Costi, nel periodo compreso tra gennaio e aprile; mentre, a decorrere dal mese di maggio e fino alla fine dell'anno, ne hanno fatto parte i Consiglieri Alessandro Banchi (con funzioni di presidente), Pedro Solbes Mira, Angelo Taraborrelli e Gianfranco Tosi. Sempre nel corso del 2011 il Comitato parti correlate ha tenuto 2 riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti (nonché del Presidente del Collegio Sindacale) e da una durata media di circa 1 ora e 15 minuti ciascuna.

Nel corso del 2011 il Comitato parti correlate ha provveduto a esprimere parere favorevole in merito alla proposta formulata dal Comitato per le remunerazioni circa il trattamento normativo e retributivo da riconoscere al Presidente e all'Amministratore Delegato/Direttore Generale per il mandato 2011-2013, prima che tale proposta venisse esaminata da parte del Consiglio di Amministrazione e fosse

quindi sottoposta al parere del Collegio Sindacale. Il comitato ha inoltre effettuato un'attenta disamina dei contenuti del regolamento CONSOB e dell'apposita procedura aziendale per la disciplina delle operazioni con parti correlate, al fine di verificare i termini e le modalità di applicazione di tali documenti alla luce della concreta operatività aziendale.

Comitato per la *corporate governance*

Il Comitato per la *corporate governance* è composto da almeno tre Amministratori, in maggioranza non esecutivi, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza, nominati da parte del Consiglio di Amministrazione, che individua tra di essi un presidente e provvede inoltre a determinare con apposita deliberazione i compiti del comitato stesso.

In base a quanto indicato dal proprio regolamento organizzativo, il Comitato per la *corporate governance* ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura consultiva e propositiva, nelle valutazioni e decisioni relative alla *corporate governance* della Società e del Gruppo. In tale ambito, al comitato in questione sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

- > monitorare l'evoluzione della normativa di legge e delle *best practice* nazionali e internazionali in materia di *corporate governance*, provvedendo ad aggiornare il Consiglio di Amministrazione in presenza di modificazioni significative;
- > verificare l'allineamento del sistema di governo societario di cui la Società e il Gruppo sono dotati con la normativa di legge, le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e le *best practice* nazionali e internazionali;
- > formulare al Consiglio di Amministrazione proposte di adeguamento dell'indicato sistema di governo societario, ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- > istruire il procedimento di *board review*, formulando al Consiglio di Amministrazione le proposte in merito all'affidamento dell'incarico a una società specializzata del settore, individuando i temi destinati a formare oggetto della valutazione e definendo modalità e tempi del procedimento stesso;
- > esaminare preventivamente la relazione annuale sul governo societario da inserire nella documentazione di bilancio;
- > svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Nel corso del 2011 il Comitato per la *corporate governance* è risultato composto dai Consiglieri Paolo Andrea Colombo (con funzioni di presidente), Lorenzo Codogno, Mauro Miccio e Fernando Napolitano.

Sempre nel corso del 2011 il Comitato per la *corporate governance* ha tenuto 5 riunioni a decorrere dal momento della sua costituzione (intervenuta nel mese di maggio), caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti (nonché del Presidente del Collegio Sindacale) e da una durata media di circa 1 ora e 15 minuti ciascuna, e ha fatto ricorso a consulenti esterni, a spese della Società.

Nel corso del 2011 il Comitato per la *corporate governance* ha anzitutto effettuato un'attenta verifica del livello e delle modalità di recepimento in ambito Enel delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, al fine di assicurare il permanente rispetto da parte della Società e del Gruppo di elevati *standard* di governo societario. Il comitato in questione si è inoltre occupato dell'aggiornamento di alcune importanti *policy* e procedure aziendali, con particolare riferimento (i) agli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che i Consiglieri Enel possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Enel, nonché (ii) al regolamento per la gestione interna e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni concernenti la Società e il Gruppo, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Il Comitato per la *corporate governance* si è infine occupato di istruire il procedimento di *board review*, individuando a seguito di apposita selezione la società di consulenza cui affidare il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione e i suoi comitati nel processo di autovalutazione riferito all'esercizio 2011.

Collegio Sindacale

Secondo le previsioni di legge e dello statuto della Società, il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci per un periodo di tre esercizi e rieleggibili alla scadenza del mandato.

Al fine di garantire un efficace svolgimento dei compiti da parte del Collegio Sindacale e nel rispetto di quanto indicato dal Codice di Autodisciplina, fin dal mese di dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha espressamente riconosciuto al Collegio medesimo, per quanto di propria competenza:

- > il potere di vigilare sull'indipendenza della Società di revisione legale dei conti, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati alla Società e al Gruppo da parte della stessa Società di revisione e delle entità appartenenti al relativo *network* (trattasi di potere che è stato quindi formalmente assegnato allo stesso Collegio Sindacale dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati);
- > il potere, esercitabile anche individualmente dai sindaci, di chiedere alla funzione *Audit* della Società lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali;
- > il potere di scambiare tempestivamente con il Comitato per il controllo interno le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

In base alla legislazione vigente, i componenti il Collegio Sindacale devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari, in aggiunta a quelli stabiliti per i Sindaci di società con azioni quotate; essi devono inoltre possedere i requisiti di professionalità richiesti dalla legge ai Sindaci di società con azioni quotate, quali integrati attraverso apposite previsioni statutarie; essi devono possedere infine i requisiti di indipendenza individuati dalla legge per i Sindaci di società con azioni quotate.

In base a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza, i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti il Collegio Sindacale possono assumere presso società di capitali italiane sono stati individuati dalla CONSOB con apposito regolamento.

Analogamente a quanto disposto per il Consiglio di Amministrazione — e in attuazione di quanto stabilito dal Testo Unico della Finanza — lo statuto prevede che la nomina dell'intero Collegio Sindacale abbia luogo secondo il meccanismo del "voto di lista", finalizzato a garantire la presenza nell'organo di controllo di un Sindaco effettivo (cui spetta la carica di presidente) e di un Sindaco supplente

(destinato a subentrare nella carica di presidente, in caso di cessazione anticipata del titolare dall'ufficio) designati dalle minoranze azionarie.

Tale sistema elettivo prevede che le liste, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un numero progressivo, possano essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla CONSOB con regolamento per la presentazione delle liste di candidati Amministratori (in concreto, in funzione della capitalizzazione di Borsa delle azioni Enel, alla data della presente relazione la quota di partecipazione richiesta risulta pari almeno allo 0,5% del capitale sociale).

Inoltre — in attuazione delle integrazioni apportate nel luglio del 2011 al Testo Unico della Finanza al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società con azioni quotate, nonché alla luce delle disposizioni di attuazione dettate dalla CONSOB con regolamento, e in base alle modifiche statutarie che verranno conseguentemente sottoposte all'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio 2011 — in occasione dei primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012, le liste che presentano un numero complessivo di candidati (tra membri effettivi e supplenti) pari o superiore a tre dovranno includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Le liste di candidati Sindaci (al pari di quelle di candidati Amministratori) devono essere depositate presso la sede sociale, a cura di chi procede alla relativa presentazione, almeno 25 giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; esse vengono quindi pubblicate a cura della Società sul proprio sito internet e su quello di Borsa Italiana, nonché messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea medesima, accompagnate da un'esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati, garantendo in tal modo una procedura trasparente per la nomina dell'organo di controllo.

Per la nomina di Sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare:

> il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze azionarie in seno al Collegio Sindacale; nonché

> il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi (in base alle segnalate modifiche statutarie che verranno sottoposte all'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio 2011).

In ogni caso, i Sindaci agiscono con autonomia e indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti. Essendo stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2010, il Collegio Sindacale in carica ha un mandato destinato a scadere in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012. Secondo le nomine effettuate in tale Assemblea, alla data della presente relazione il Collegio Sindacale risulta quindi composto dai membri effettivi di seguito indicati, unitamente alle liste di relativa provenienza. Queste ultime sono state presentate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (all'epoca titolare del 13,88% del capitale della Società) e da un raggruppamento di 20 investitori istituzionali (all'epoca titolari complessivamente dell'1,19% del capitale della Società).

> Sergio Duca, 64 anni, Presidente (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali);

> Carlo Conte, 64 anni, Sindaco effettivo (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);

> Gennaro Mariconda, 69 anni, Sindaco effettivo (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Nell'Allegato 2 alla presente relazione è riportato un breve profilo professionale dei sopra indicati componenti effettivi il Collegio Sindacale della Società.

Il compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea dei soci. In particolare, nel mese di aprile 2010 l'Assemblea ordinaria ha fissato in 85.000 euro lordi annui il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in 75.000 euro lordi annui il compenso spettante a ciascuno degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese necessarie per lo svolgimento del relativo ufficio.

Nel corso dell'esercizio 2011 il Collegio Sindacale ha tenuto 22 riunioni, durate in media circa 2 ore ciascuna, che hanno visto la regolare partecipazione dei Sindaci effettivi e la presenza del magistrato delegato della Corte dei Conti.

Nel corso del mese di febbraio 2012, il Collegio Sindacale ha verificato in capo al Presidente Sergio Duca e al Sindaco effettivo Gennaro Mariconda il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli Amministratori. Per quanto concerne il Sindaco effettivo Carlo Conte, il Collegio Sindacale ha avuto modo di accertare che egli, pur essendo privo dei requisiti

di indipendenza da ultimo menzionati (in quanto Dirigente Generale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, azionista di riferimento della Società), risulta possedere le caratteristiche di indipendenza previste dal Testo Unico della Finanza (e dalla relativa disciplina di attuazione) con riguardo ai Sindaci di società con azioni quotate. Alla data della presente relazione, con riferimento alla disciplina in precedenza richiamata circa i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali italiane dettata dalla CONSOB (che pone un limite massimo al peso degli incarichi ricoperti da ciascun Sindaco pari a 6 punti), i Sindaci effettivi hanno comunicato all'Autorità i seguenti dati circa il numero degli incarichi da essi rivestiti e il punteggio associato agli incarichi medesimi:

- > Sergio Duca: 4 incarichi; peso degli incarichi: 3,35 punti;
- > Carlo Conte: 5 incarichi; peso degli incarichi: 2,15 punti;
- > Gennaro Mariconda: 1 incarico; peso dell'incarico: 1,0 punti.

Società di revisione legale dei conti

La revisione legale del bilancio di Enel e del bilancio consolidato di Gruppo risulta affidata a Reconta Ernst & Young SpA. L'incarico a tale Società di revisione è stato conferito dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2011, su proposta del Collegio Sindacale, con riferimento agli esercizi dal 2011 al 2019 e per un corrispettivo complessivo di circa 3,5 milioni di euro.

Fin dal 2009 è stata formalizzata un'apposita procedura che disciplina l'affidamento di incarichi alle Società di revisione che operano nell'ambito del Gruppo. In base a tale procedura il Comitato per il controllo interno e il Collegio Sindacale sono chiamati a esprimere un preventivo parere vincolante circa l'affidamento di ogni incarico aggiuntivo – diverso, quindi, dall'incarico principale di revisione e per il quale non ricorrano fattispecie di incompatibilità previste dalla legge – in favore del revisore principale di Gruppo ovvero di entità appartenenti al relativo *network*; l'affidamento di tali incarichi aggiuntivi è consentito solo in determinate condizioni di comprovata necessità (sotto il profilo legale, economico o della qualità del servizio).

Controllo della Corte dei Conti

Sulla gestione finanziaria di Enel esercita un controllo la Corte dei Conti, che si avvale a tal fine di un magistrato delegato. Si segnala al riguardo che nel corso del 2011 tale attività di controllo è stata svolta dapprima, nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e aprile, da parte del sostituto magistrato delegato Igina Maio, e a partire dal mese di maggio da parte del magistrato delegato Francesco Paolo Romanelli.

Nel mese di gennaio 2009 il Consiglio di Amministrazione ha disposto di riconoscere un'indennità di presenza in favore del magistrato delegato della Corte dei Conti, per la partecipazione a ciascuna riunione di organo sociale cui intervenga, in misura pari a 1.000 euro. Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di giugno 2011.

Il magistrato delegato della Corte dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. La Corte dei Conti presenta con cadenza annuale alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei Deputati una relazione circa i risultati del controllo svolto.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

In conformità con quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dallo statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ha provveduto fin dal mese di giugno 2006 alla nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, individuato nel responsabile della funzione Amministrazione, Pianificazione e Controllo (a decorrere dal mese di giugno 2009 ridenominata "Amministrazione, Finanza e Controllo") della Società (nella persona di Luigi Ferraris). Quest'ultimo, come verificato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di giugno 2007, è in possesso dei requisiti di professionalità introdotti nello statuto sociale nel mese di maggio 2007 in attuazione del Testo Unico della Finanza. Compito di tale dirigente è di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del